

AVVISO AI GESTORI DI STRUTTURE RICETTIVE

Si informa che successivamente all'entrata in vigore della L.R. n. 12/2024 – nella parte sotto riportata – sono state apportate modificazioni alla L.R. n. 27/2015 in materia di turismo.

Oltre a codificare l'obbligo di comunicare i periodi di interruzione dell'attività per il tramite del sistema informativo regionale per la comunicazione dei flussi turistici, per le strutture ricettive svolte in modo non continuativo è altresì prevista la possibilità di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi prorogabili, dal Comune, per fondati motivi, per ulteriori 6 mesi, decorsi i quali l'attività si intende cessata con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 39, comma 1 della L.R. 27/2015.

Durante i suddetti periodi di sospensione/interruzione dell'attività non sarà possibile svolgere alcun tipo di attività turistica.

Art. 4

(Modifiche agli articoli 6, 14, 18, 21, 26, 29, 38, 39 e 40 della [l.r. 27/2015](#))

1. Alla [legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27](#) (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 le parole 'e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla stessa, ai fini della validazione dei dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)' sono sostituite dalle seguenti: '*nonché alimentazione e aggiornamento del sistema informativo regionale di cui all'articolo 14, comma 3, con i dati relativi alle strutture ricettive, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).*';
 - b) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

'4. L'Osservatorio rende disponibili i dati relativi alle attività ricettive alberghiere e non alberghiere sotto forma di elenco unico regionale suddiviso per tipologia, curandone la pubblicazione sul portale regionale.';
 - c) al comma 5 bis dell'articolo 14 le parole: ', alle SCIA' sono soppresse;
 - d) al comma 2 dell'articolo 18 le parole: ', con o senza servizio autonomo di cucina,' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '*Solo gli appartamenti di cui al precedente periodo sono dotati di servizio autonomo di cucina.*';
 - e) al comma 7 dell'articolo 21 le parole 'trasmettono alla Regione, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e all'ISTAT gli elenchi delle strutture ricettive distinte per tipologia e livello di classificazione' sono sostituite dalle seguenti: '*inseriscono i dati relativi alle strutture ricettive nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 14, comma 3.*';
 - f) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '*Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere inserito dal gestore all'interno del sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici.*';
 - g) al comma 2 dell'articolo 29 le parole 'comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano' sono sostituite dalle seguenti: '*inserito dal gestore all'interno del sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici*';
 - h) al comma 3 dell'articolo 38 le parole ', all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività' sono soppresse;
 - i) al comma 6 dell'articolo 38 le parole 'alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività' sono sostituite dalle seguenti: '*alla sospensione temporanea e alla cessazione dell'attività*';
 - j) al comma 7 dell'articolo 38 le parole 'cessazione temporanea dell'attività' sono sostituite dalle seguenti: '*sospensione temporanea dell'attività*', le parole 'e per le attività ricettive svolte in modo non continuativo' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole '*e sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 1.*';
 - k) dopo il comma 7 dell'articolo 38 è inserito il seguente:

'7 bis. Le attività ricettive di cui alla presente legge durante il periodo di interruzione e di sospensione temporanea non possono esercitare alcun tipo di attività avente finalità turistica.';
 - l) il comma 12 dell'articolo 38 è abrogato;
 - m) dopo il comma 3 dell'articolo 39 è inserito il seguente:

'3.1. I soggetti che non ottemperano al divieto di svolgere l'attività turistica durante il periodo di interruzione e sospensione temporanea di cui all'articolo 38, comma 7 bis, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.';
 - n) il comma 2 dell'articolo 40 è abrogato.